DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 19

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle citta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attivita' di interesse generale il cui svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunita' locali, in condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di continuita' e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio; (2)

c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita' e in conformita' alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa' in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;(2)

d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;(2)

e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalita' di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in

particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita';

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita' o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni secondo criteri di economicita' ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;(2)

h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;(2)

i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalita' di affidamento dei servizi;

l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilita' o sull'inconferibilita' di incarichi o cariche;(2)

m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprieta' pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;(2)

n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorita' indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;(2)

o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;(2)

p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle societa' di servizi sulla qualita' e sui costi degli stessi;(2)

q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attivita' previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;

r) previsione di termini e modalita' per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di

violazione della disciplina in materia;(2)

t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;(2)

u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;(2)

v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali gia' costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualita', nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2016, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Estremi	Legge 7 agosto 2015, n. 124
Capo	IV — Deleghe per la semplificazione normativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 25 novembre 2016, n. 251 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/2016, n. 48), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) "nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/deleghe-al-governo-in-materia-di-riorganizzazione-delle/art-19-riordino-della-disciplina-dei-servizi-pubblici-locali-di-interesse

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it